Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 226

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 14 settembre 1960

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 giugno 1960, n. 970.

Regolamento di esecuzione della legge 1° agosto 1959, n. 703, concernente il credito alle imprese individuali o in forma sociale o associata che esercitano l'attività di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari per la creazione e il miglioramento degli impianti e delle attrezzature.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 7 della legge 1° agosto 1959, n. 703, concernente il credito alle imprese individuali o in forma associata che esercitano l'attività di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari per la creazione e il miglioramento degli impianti e delle attrezzature;

Sentiti l'Istituto nazionale per il commercio estero e il Comitato nazionale ortofrutticolo;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e per le foreste e per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Le imprese individuali o in forma sociale o associata esercenti l'attività di esportazione di prodotti ortofrutticoli ed agrumari che intendono avvalersi dei benefici previsti dalla legge 1° agosto 1959, n. 703, debbono presentare la domanda di finanziamento ad uno degli istituti di credito indicati dall'art. 1 della stessa legge, unitamente alla domanda per la concessione del contributo in conto interessi, diretta al Ministero del commercio con l'estero, al quale l'Istituto di credito provvederà ad inoltrarla, nel caso e con le modalità indicate nel seguente comma quinto.

Alle sue domande debbono essere allegati, in duplice originale, i documenti appresso indicati:

certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e agricoltura;

progetto dell'impianto da costruire, ampliare o migliorare;

relazione tecnico-economica relativa al progetto;

dichiarazione, anche se negativa, nella quale siano indicati gli altri concorsi finanziari che, per le medesime opere e lavori, l'impresa abbia ottenuto, da parte dello Stato e di enti pubblici.

Nella domanda le imprese debbono specificare gli elementi relativi al programma di attività, iniziale o di sviluppo, con indicazione, sia pure approssimativa, della specie e dei prodotti da esportare, e fornire, inoltre, i dati relativi all'attività di esportazione eventualmente svolta nel biennio precedente.

L'istituto di credito, ai fini dell'istruttoria della domanda di finanziamento, può chiedere l'ulteriore documentazione che ritenga necessaria. Effettuata l'istruttoria, adotta le proprie determinazioni in ordine alla concessione del finanziamento e determina le garanzie, reali o personali, idonee, a suo giudizio, ad assistere il finanziamento.

Quando deliberi di accordare il finanziamento, inoltra al Ministero del commercio con l'estero la domanda di concessione del contributo con la relativa documentazione, integrata da una propria nota illustrativa sulla corrispondenza del finanziamento accordato alla finalità della legge 1° agosto 1959, n. 703, da una dichiarazione sulle modalità del finanziamento e del progetto del piano di ammortamento.

Il Comitato di cui al successivo art. 4, ai fini della valutazione della domanda di contributo, può chiedere, a sua volta, altri documenti che ritenga necessari.

Art. 2.

Le opere da compiere a norma della legge 1° agosto 1959, n. 703, debbono essere rivolte all'attuazione di uno o più complessi organici unitari tali da consentire la realizzazione del miglioramento qualitativo dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari da esportare allo stato naturale ed il conseguente espletamento di una specifica attività di commercio con l'estero.

In particolare, le opere debbono corrispondere ai requisiti minimi di cui appresso:

a) gli stabilimenti, i magazzini ed i locali in genere devono rispondere, per ubicazione, ampiezza, dotazione di servizi igienico-sanitari ed impianti di sicurezza, all'uso cui sono destinati, in rapporto alla specie dei prodotti ed alla entità del lavoro che la ditta richiedente svolge o si propone di svolgere;

b) le attrezzature e i macchinari devono rispondere, per tipi e caratteristiche, alle particolari operazioni da compiere, quali raccolta o immagazzinaggio, selezionamento, lavorazione, confezionamento, trasporto e conservazione dei prodotti.

Art. 3.

I complessi indicati dall'art. 2 si estendono alle opere complementari ed ai beni strumentali, e vi sono compresi:

a) le costruzioni, gli impianti e le attrezzature per il ricovero, la riparazione e la manutenzione dei macchinari e dei mezzi di trasporto, nonchè per la fabbricazione e la conservazione degli imballaggi e dei loro accessori;

b) le costruzioni destinate agli uffici, ai servizi di mensa ed all'alloggio del custode, con le relative attrezzature;

c) la costruzione, gli impianti e le attrezzature per il fabbisogno di acqua e di energia illuminante e motrice.

Nei progetti relativi ai su indicati complessi si possono altresì comprendere l'acquisto delle aree occorrenti e l'acquisto di mezzi di trasporto.

Art. 4.

Presso il Ministero del commercio con l'estero è istituito un Comitato consultivo, nominato con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, avente il compito di esprimere parere sulle domande presentate ai sensi dell'art. 1.

Il Comitato è composto:

dal Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero;

da un direttore generale del Ministero del commercio con l'estero;

da un direttore generale del Ministero del tesoro;

da un direttore generale del Ministero dell'industria e del commercio;

da un direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

dal direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Il Comitato è presieduto dal Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero e, in caso di assenza o impedimento, dal direttore generale del Ministero del commercio con l'estero.

I direttori generali, in caso di impedimento, possono essere sostituiti da funzionari con qualifica non inferiore ad ispettore generale.

Il presidente può chiamare a partecipare ai lavori del Comitato, senza diritto a voto, rappresentanti della Associazione bancaria italiana e delle categorie economiche interessate.

Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

I componenti del Comitato durano in carica due anni; tuttavia continuano ad esercitare la loro funzione fino a quando non siano stati sostituiti.

Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga utile.

Il Comitato delibera a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 5.

I decreti di concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui e prestiti stabiliscono i termini per l'inizio ed il compimento delle opere ammesse al contributo in conto interessi.

Copia del decreto di concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui e prestiti viene subito inviata all'impresa richiedente ed all'istituto di credito. Quest'ultimo, stipulato l'atto di definitiva concessione del prestito o mutuo, ne invia copia al Ministero del commercio con l'estero, non oltre un mese dalla data di stipulazione. Deve inoltre comunicare al Ministero del commercio con l'estero le eventuali perdite delle garanzie reali o personali prestabilite nella concessione del finanziamento e ogni altra alterazione che intervenga nel rapporto creditizio.

Art. 6.

Il Ministero del commercio con l'estero, avvalendosi in quanto occorra dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero, vigila sull'utilizzazione dei finanziamenti, sull'osservanza dei termini per l'inizio ed il compimento delle opere, sulla corrispondenza di queste al programma ed ai requisiti predeterminati, sentendo, quando lo ritenga opportuno, il parere del Comitato consultivo di cui all'art. 4.

Le imprese hanno l'obbligo di corrispondere alle richieste di dati e notizie che possono essere fatte dal Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio della vigilanza sull'utilizzazione dei mutui e prestiti e sono tenute a consentire le indagini ed ispezioni che si rendano all'uopo necessarie.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1960

GRONCHI

TAMBRONI — MARTINELLI — TAVIANI — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 23. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1960, n. 971.

Distacco delle frazioni Casevecchie e Martini dal comune di Airasca ed aggregazione a quello di Piscina (Torino).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le istanze in data 1° novembre 1957, con le quali la rispettiva maggioranza qualificata dei contribuenti delle frazioni Casevecchie e Martini del comune di Airasca (Torino) ha chiesto l'aggregazione delle frazioni medesime al comune di Piscina;

Viste le deliberazioni: del Consiglio comunale di Airasca in data 28 ottobre 1958, numeri 135 e 139, ed in data 1° marzo 1959, n. 25; del Consiglio comunale di Piscina in data 4 dicembre 1957, numeri 97 e 98; del Consiglio provinciale di Torino in data 12 ottobre 1959, n. 22-6204, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;

Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere espresso dalla Prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 26 aprile 1960, n. 729;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Le frazioni Casevecchie e Martini sono distaccate dal comune di Airasca ed aggregate al comune di Piscina, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto della provincia di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1960

GRONCHI

SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, *foglio n.* 67. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1960, n. 972.

Dichiarazione di monumento nazionale della Fortezza di Palmanova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico;

Visto il regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, che approva il regolamento per la esecuzione delle leggi relative alle antichità e belle arti;

Considerata la opportunità che la Fortezza di Palmanova (Udine) sia conservata ed additata al rispetto della Nazione per il suo rilevante interesse storico ed artistico, costituendo il complesso stesso il prototipo dei baluardi dell'epoca moderna, legato alle memorie delle eroiche campagne sostenute dalla Repubblica Veneta contro austriaci, turchi e francesi, nonchè al ricordo della prima guerra per l'indipendenza italiana;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

La Fortezza di Palmanova è dichiarata monumento nazionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1960

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, *foglio n.* 32. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1960, n. 973.

Costituzione in Comune autonomo della frazione Capalbio del comune di Orbetello (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le istanze in data 19, 20 gennaio, 15 febbraio, 2, 18, 24 marzo 1958 e 1° marzo 1959, con le quali la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Capalbio del comune di Orbetello (Grosseto) ha chiesto che la frazione stessa sia costituita in Comune autonomo con capoluogo e denominazione « Capalbio »;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Orbetello in data 16 luglio e 27 agosto 1959, numeri 59/7591 e 82/9281, e del Consiglio provinciale di Grosseto in data 20 ottobre e 1° dicembre 1959, numeri 192 e 223, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere espresso dalla Prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 26 aprile 1960, n. 730;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione Capalbio è distaccata dal comune di Orbetello (Grosseto) e costituita in Comune autonomo con capoluogo e denominazione « Capalbio » e con la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto della provincia di Grosseto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Orbetello ed il costituito comune di Capalbio, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Orbetello.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche,

Al personale in servizio presso il comune di Orbetello, che sarà inquadrato negli organici del comune di Capalbio, sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1960

GRONCHI

SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 68. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1960, n. 974.

Determinazione dei confini tra i comuni di Martirano e di Martirano Lombardo (Catanzaro).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 13 dicembre 1956, n. 1438, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 gennaio 1957, n. 2, con la quale sono stati costituiti, in provincia di Catanzaro, i comuni di Martirano e di Martirano Lombardo;

Considerato che occorre provvedere, con decreto presidenziale, alla delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni interessati, in esecuzione della predetta legge;

Visto il progetto di delimitazione territoriale, costituito dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, compilato dall'Ufficio del genio civile di Catanzaro;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

I confini fra i comuni di Martirano e di Martirano Lombardo, in provincia di Catanzaro, sono determinati secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1960

GRONCHI

SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 62. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1960, n. 975.

Soppressione dell'Archivio notarile mandamentale di Albano Laziale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 giugno 1879, n. 4949, con il quale venne istituito l'Archivio notarile mandamentale di Albano Laziale (distretto notarile di Roma);

Visto l'art. 248 del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Considerata la grave e persistente trascuranza nella custodia e manutenzione degli atti e delle carte dello Archivio, nonostante i ripetuti inviti rivolti ai Comuni interessati per provvedere al riordinamento dell'Archivio stesso;

Sentito il parere del conservatore dell'Archivio notarile superiore di Roma;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'Archivio notarile mandamentale di Albano Laziale è soppresso.

Gli atti e documenti attualmente depositati in detto Archivio dovranno essere conservati nell'Archivio notarile superiore di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1960

GRONCHI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 29. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1960, n. 976.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Campobasso ad acquistare un fabbricato per l'ampliamento della propria sede.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e della industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Viste le deliberazioni numeri 749/23 e 812/10, rispettivamente, in data 20 novembre e 21 dicembre 1959, con le quali la Camera di commercio, industria e agricoltura di Campobasso ha stabilito di acquistare un fabbricato per l'ampliamento della propria sede;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Campobasso è autorizzata ad acquistare dalla signorina Comugnaro Gina un fabbricato — attiguo al palazzo di sua proprietà — sito in Campobasso, via Scatolone numeri 1 e 3, alle condizioni previste nelle deliberazioni numeri 749/23 e 812/10, rispettivamente del 20 novembre e 21 dicembre 1959.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1960

GRONCHI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *settembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 129, *foglio n.* 30. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1960, n. **977.**

Distacco della frazione Montrigiasco dal comune di Paruzzaro, con aggregazione al comune di Arona (Novara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la istanza in data 31 agosto 1958, con la quale la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Montrigiasco del comune di Paruzzaro (Novara) ha chiesto l'aggregazione della frazione medesima al comune di Arona;

Viste le deliberazioni: del Consiglio comunale di Paruzzaro in data 6 giugno 1959, n. 5; del Consiglio comunale di Arona in data 21 marzo 1959, n. 15; del Consiglio provinciale di Novara in data 30 luglio e 22 dicembre 1959, numeri 44 e 78, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;

Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere espresso dalla Prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 5 luglio 1960, n. 1284;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione Montrigiasco è distaccata dal comune di Paruzzaro ed aggregata al comune di Arona, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto della provincia di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1960

GRONCHI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 129, *foglio n.* 66. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1960, n. **978.**

Mutamento della denominazione del comune di Caramanico in quella di Caramanico Terme (Pescara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Caramanico (Pescara) in data 19 giugno 1958, n. 14, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione del Comune stesso sia mutata in quella di « Caramanico Terme »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Pescara in data 29 ottobre 1958, n. 247, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine al mutamento di denominazione in parola;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Caramanico, in provincia di Pescara, è mutata in quella di « Caramanico Terme ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1960

GRONCHI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 129, *foglio n.* 63. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1960, n. **979.**

Mutamento delle denominazioni del comune di Borgocollefegato in « Borgorose » e della frazione Villecollefegato del Comune predetto in « Villerose » (Rieti).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Borgocollefegato (Rieti) in data 16 gennaio 1960, n. 1, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione del Comune medesimo sia mutata in quella di « Borgorose »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Rieti in data 21 marzo 1960, n. 26, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito a tale mutamento di denominazione;

Vista, altresì, la deliberazione del Consiglio comunale di Borgocollefegato adottata nella stessa seduta del 16 gennaio 1960, n. 2, con la quale è stato chiesto che l'attuale denominazione della frazione Villecollefegato sia mutata in quella di « Villerose »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Rieti in data 21 marzo 1960, n. 27, con la quale è stato espresso parere favorevole anche in ordine al mutamento di denominazione di cui sopra;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno:

Decreta:

La denominazione del comune di Borgocollefegato, in provincia di Rieti, è mutata in quella di « Borgorose ».

La denominazione della frazione Villecollefegato del Comune predetto è mutata in quella di « Villerose ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1960

GRONCHI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 64. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1960, n. 980.

Ricostituzione del comune di Venegono Inferiore e restituzione al comune di Venegono dell'antica denominazione di Venegono Superiore (Varese).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 3 agosto 1928, n. 1973, con il quale i comuni di Venegono Superiore e di Venegono Inferiore furono riuniti in unico Comune, denominato « Venegono »;

Viste le istanze in data 5, 6, 20, 27 ottobre, 22 dicembre 1957 e 16 marzo, 15 aprile 1958, con le quali la maggioranza qualificata degli elettori del soppresso comune di Venegono Inferiore ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;

Viste le deliberazioni: del Consiglio comunale di Venegono in data 4 ottobre 1958, n. 28, ed in data 27 febbraio 1960, n. 15, del Consiglio provinciale di Varese in data 9 maggio 1959, n. 28, ed in data 18 marzo 1960, n. 27, con le quali è stato espresso parere in ordine alla ricostituzione in parola;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere espresso dalla Prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 12 luglio 1960, n. 1348;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito il comune di Venegono Inferiore, in provincia di Varese, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.

Al comune di Venegono è restituita l'antica denominazione di Venegono Superiore.

Art. 2.

Il Prefetto della provincia di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Venegono Superiore ed il ricostituito comune di Venegono Inferiore, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale in servizio presso il comune di Venegono alla data del presente decreto.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di Venegono, che sarà inquadrato negli organici del comune di Venegono Inferiore, sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1960

GRONCHI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1960
Atti del Governo, registro n. 129, foglio n. 65. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1959.

Delimitazione della zona portuale interna di Pontelagoscuro (Ferrara).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Pontelagoscuro, sita nella circoscrizione territoriale del comune di Ferrara, è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000; che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria — che comprende il foglio mappale n. 40 dell'Ufficio tecnico erariale per la provincia di Ferrara - comune di Ferrara — la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo è situata in destra del fiume Po fra il ponte della strada Ferrara-Rovigo ed il ponte della ferrovia Bologna-Venezia e comprende la particella n. 1 (incolto sterile) e tre banchine di approdo della lunghezza di m. 200 costruite a quote diverse in relazione all'incostante livello delle acque.

Essa è delimitata come segue:

lato *A-B*: dalla diga posta a ridosso dell'argine destro del fiume per il tratto compreso fra il ponte ferroviario della linea Bologna-Venezia fino all'altezza dell'imbocco della strada di accesso alle banchine;

lato *A-E*: da una linea che parte dalla diga suddetta all'altezza dell'imbocco sopra indicato e si inoltra nel fiume per una lunghezza di m. 50 dalla riva;

lato *B-F*: da una linea che parte da un punto della diga situata a m. 4 a monte del ponte ferroviario sopraindicato e si inoltra sul fiume per una lunghezza di m. 40;

lato *E-F*: dalla linea che congiunge gli estremi dei lati *A-E* e *B-F*.

Art. 3.

Coloro che alla data di pubblicazione del presente decreto occupano senza la prescritta concessione aree o beni demaniali ricadenti nella predetta zona portuale, devono presentare la relativa domanda di concessione all'Ispettorato di porto di Ferrara entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e la planimetria, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna; presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il Veneto (Venezia) e presso l'Ispettorato di porto di Ferrara.

Roma, addì 19 ottobre 1959

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1960
Registro n. 78 bilancio Trasporti I.G.M.C.T.C., foglio n. 149

(5816)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1959.

Delimitazione della zona portuale interna di Bellagio Centro (lago di Como).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Bellagio Centro (lago di Como), sita nella circoscrizione territoriale del comune di Bellagio, è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria — che comprende i fogli mappali n. 1, 3, 29/*A* dell'Ufficio tecnico erariale per la provincia di Como - comune di Bellagio — la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende:

la particella 52;

le rampe II, III e IV;

la particella 584 e l'adiacente pontile;

il pontile nuovo (I) ed il pontile traghetto (V);

lo specchio d'acqua antistante ai pontili, alle rampe ed alle particelle suddette.

Essa è delimitata come segue:

lato verso terra *A-D*: dal limite verso lago delle particelle 3676 e 2; dal limite verso lago della piazza Vittorio Emanuele; dal limite verso lago delle particelle 3680, 164, 2968, 3694, 117, 3684 (piazza Umberto I), e 272;

lato *A-B*: da un allineamento verso lago della lunghezza di m. 80 a partire da un punto del confine della particella 3676 situato a m. 30 a nord del limite fra le particelle 2 e 3676;

lato *C-D*: da un allineamento lungo m. 60 in prosecuzione verso lago del confine tra le particelle 272 e 4301;

lato *B-C*: dalla congiungente gli estremi *B* e *C*.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente Ispettorato di porto di Como.

Art. 4.

Il presente decreto, con l'annessa planimetria, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia - Milano, e presso l'Ispettorato di porto di Como.

Roma, addì 5 dicembre 1959

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1960
Registro n. 79 *bilancio Trasporti I.G.M.C.T.C., foglio n.* 239

(5817)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1960.
Istituzione di una Agenzia consolare in Oberà (Argentina) alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Rosario.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria col regio decreto 28 gennaio 1866, numero 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita una Agenzia consolare in Oberà (Argentina) alle dipendenze del Consolato generale in Rosario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 maggio 1960

p. *Il Ministro*: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1960
Registro n. 139 *Esteri, foglio n.* 302. — BAGNOLI

(5798)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1960.
Istituzione di una Agenzia consolare in El Tigre (Venezuela) alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Caracas.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria col regio decreto 28 gennaio 1866, numero 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita una Agenzia consolare in El Tigre (Venezuela) alle dipendenze del Consolato in Caracas.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 maggio 1960

p. *Il Ministro*: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1960
Registro n. 139 *Esteri, foglio n.* 301. — BAGNOLI

(5797)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1960.
Costituzione del Collegio sindacale dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali.

IL MINISTRO
PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Vista la legge 21 giugno 1960, n. 649, concernente attività e disciplina dell'Ente autonomo di gestione per le Aziende termali e altri provvedimenti ai fini dell'inquadramento delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 574, in data 7 maggio 1958, che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per le aziende termali e ne ha approvato il relativo statuto;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del Collegio sindacale dell'Ente stesso ai sensi dell'art. 7 dello statuto;

Decreta:

Il Collegio sindacale di cui in premessa è così costituito:

1. Cigliano dott. Mariano, ispettore generale in servizio nel Ministero delle partecipazioni statali, presidente;
2. Garrone prof. Tullio, iscritto all'Albo nazionale dei revisori dei conti, membro effettivo;
3. De Feo dott. Fulvio, iscritto all'Albo nazionale dei revisori dei conti, membro effettivo;
4. Alvieri dott. Umberto, funzionario in servizio presso il Ministero delle partecipazioni statali, iscritto all'Albo nazionale dei revisori dei conti, membro supplente;
5. Schiaffino dott. Lorenzo, iscritto all'Albo nazionale dei revisori dei conti, membro supplente.

La nomina ha la durata di tre anni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 agosto 1960

Il Ministro: BO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1960
Registro n. 2 *Partecipazioni statali, foglio n.* 39. — VIOLA

(5842)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Colle San Magno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 13 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1960, registro n. 21 Interno, foglio n. 43, l'Amministrazione comunale di Colle San Magno (Frosinone), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.320.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5829)

Autorizzazione al comune di Guardiagrele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 4 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1960, registro n. 21 Interno, foglio n. 40, l'Amministrazione comunale di Guardiagrele (Chieti), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 36.130.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5830)

Autorizzazione al comune di Cerignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 31 maggio 1960, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1960, registro n. 21 Interno, foglio n. 42, l'Amministrazione comunale di Cerignola (Foggia), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.260.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5831)

Autorizzazione al comune di Labro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 9 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1960, registro n. 21 Interno, foglio n. 48, l'Amministrazione comunale di Labro (Rieti), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.740.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5832)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione nella terza categoria delle opere idrauliche per la sistemazione del fiume Olona

Con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 23 dicembre 1959, n. 3986, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1960, al registro n. 21 Lavori pubblici, foglio n. 298, sono state classificate nella terza categoria le opere idrauliche occorrenti per la sistemazione del fiume Olona nel tratto ricadente in provincia di Varese fra l'origine del fiume e l'abitato di Castellanza ed interessanti gli immobili compresi nel perimetro indicato nella corografia 29 dicembre 1958, in scala 1:25000, che fa parte integrante del decreto stesso.

(5812)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rettifiche apportate a precedenti decreti di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 23 *marzo* 1960 *registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *agosto* 1960, *registro n.* 7 *Esercito, foglio n.* 375.

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Regio decreto 26 ottobre 1919 - Bollettino ufficiale 1919, dispensa 104, pag. 6221:

Altomonte Giovanni, da Tortorici (Messina), caporale maggiore, 47° reggimento fanteria. Rettifica: Giuffrida Trampetta Giovanni di Giuffrida Trampetta Carmela nato a Tortorici il 4 novembre 1898, Distretto militare di Messina.

Decreto 29 luglio 1949 (278) registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1949, registro n. 27 Esercito, foglio n. 208 (Bollettino ufficiale 1949, dispensa 17, pag. 2951).

Decreto presidenziale 5 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1951, registro n. 43 Esercito, foglio n. 377 (Bollettino ufficiale 1951, dispensa 31, pag. 4595).

Cavina Ennio di Onorato e di Luigia Bartolai, da Roma, classe 1899, capitano 51° fanteria. La località di nascita viene così rettificata: Formignana (Ferrara).

Regio decreto 21 marzo 1920, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1920, registro n. 166, foglio n. 252 (Bollettino ufficiale 1920, dispensa 26, pagina 1504).

Regio decreto di rettifica 26 novembre 1931 (Bollettino ufficiale 1931, dispensa 76, pag. 3822).

Carelli Angelo, soldato 51° reggimento fanteria. Rettifica: Carella Angelo fu Luigi e fu Macali Clementina, nato a Carpineto Romano (Roma), classe 1893, ecc.

Decreto presidenziale 25 agosto 1953 (511) Bollettino ufficiale 1953, dispensa 38, pagina 3228.

Cipriani Giuseppe di Paolo e fu Bartoloni Carlotta, da Pelago (Firenze), classe 1921, bersagliere, 6° bersaglieri. La classe di leva viene così rettificata: 1914.

Decreto presidenziale 19 aprile 1956 (624) Bollettino ufficiale 1956, dispensa 18, pag. 1915.

Catrè Carmelo da Montalbano di Elicona (Messina), classe 1922, guastatore, classe 1920, guastatore, XV battaglione guastatori. Rettifica: Catrè Carmelo da Montalbano di Elicona (Messina), classe 1922 guastatore, XV battaglione guastatori.

Regio decreto 21 novembre 1929, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1929, registro n. 4, foglio n. 146 (Bollettino ufficiale 1929, dispensa 74, pag. 4587).

Di Stefano Pietro, da Frosinone, caporale maggiore nell'autogruppo della Tripolitania, al n. 18407 di matricola. Il cognome viene così rettificato: De Stefano.

Regio decreto 2 ottobre 1942, registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1942, registro n. 41 Guerra, pag. 207 (Bollettino ufficiale 1942, dispensa 17, pag. 125).

Leva Filippo di Albino e di Boschi Isabella, da Demonte (Cuneo), vice brigadiere legione CC. RR. Alessandria. La maternità e località di nascita vengono così rettificate: e di Dagna Luigia, nato a Mombaruzzo (Asti) Distretto militare Alessandria, classe 1911.

Decreto 5 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1948, registro n. 16 Esercito, foglio n. 100 (Bollettino ufficiale 1948, dispensa 23, pag. 2363).

Manfredi Rosario di Rosario e di Belcastro Rosina, da Pebbia Policastro (Catanzaro) classe 1916, sergente maggiore 61° fanteria motorizzato. Il cognome e la località di nascita vengono così rettificati: Manfreda nato a Petilia Policastro (Catanzaro).

Decreto presidenziale 2 maggio 1958 (765), registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1958, registro n. 33 Esercito, foglio n. 11 (Bollettino ufficiale 1958, dispensa 26, pag. 2647).

Mores Cesare di Valentino e di Zamperini Luisa, da Milano, classe 1896, capitano fanteria complemento 26° fanteria « Bergamo » (*alla memoria*). Il grado viene così rettificato: maggiore.

Decreto presidenziale 2 luglio 1958 (787) registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1958, registro n. 44 Esercito, foglio n. 107 (Bollettino ufficiale 1958, dispensa 40, pag. 3763).

Occhialini Antonio di Gioacchino, da Popoli (Pescara), classe 1906, sergente maggiore, 9ª batteria, 30° reggimento artiglieria (*alla memoria*). La data di nascita viene così rettificata: 1916.

(5734)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

L'ing. Francesco Sacchini, nato a Ciano d'Enza (Reggio Emilia) il 7 novembre 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in « ingegneria industriale - sottosezione meccanica », conseguito presso il Politecnico di Milano il 30 maggio 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo al Politecnico di Milano.

(5822)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nelle due pubblicazioni della Direzione generale del Debito pubblico avvenute, rispettivamente, negli esemplari della *Gazzetta Ufficiale* n. 94, pag. 1422, del 16 aprile 1960 e n. 173, pag. 2680, del 16 luglio 1960, ove è detto « Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico » leggasi « Notifica per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa ».

(5854)

Esiti di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio successivo, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 54, è stato accolto il ricorso straordinario proposto il 30 maggio 1958 dall'ispettore capo del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato Massimino dottore Orazio avverso il diniego del ripristino del pagamento, dal 1° giugno 1956, dell'assegno personale sostitutivo dei soppressi diritti casuali, di cui alla legge 26 settembre 1954, n. 869.

(5846)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto successivo, registro n. 32 Tesoro, foglio n. 324, è stato accolto il ricorso straordinario proposto il 17 gennaio 1959 dal ten. col. di Amministrazione in s.p.e., del ruolo della carriera militare del Ministero della difesa-Esercito Boninfante Michelangelo, avverso il provvedimento di diniego del ripristino del pagamento dell'assegno personale sostitutivo dei soppressi diritti casuali, di cui alla legge 26 settembre 1954, n. 869, già goduto dal medesimo in qualità di « comandato di fatto » presso la Ragioneria centrale del Ministero della difesa-Esercito e successivamente sospeso (5 novembre 1957) per effetto del suo rientro nella propria Amministrazione di appartenenza.

(5847)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(1a *pubblicazione*). Elenco n. 3.

In conformità delle disposizioni dell'art. 37 della legge 12 agosto 1957, n. 752, si notifica che è stata denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite ed è stata fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 % (1935)	162343	Cunsolo Olivia Mariotta fu Salvatore, minore sotto la tutela di Cunsolo Vincenzo fu Santi, dom. a Petralia Sottana (Palermo)	1.370 —
Redimibile 3,50 % (1934)	434807	Cunsolo Olivia Mariotta fu Salvatore, minore sotto la tutela di Cunsolo Vincenzo, dom. in Palermo	2.579,50
Id.	513002 (nuda proprietà)	Maglione Serafina, Rosita e Maria fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre, con usufrutto a favore di Ramagli Clementina fu Giuseppe, dom. a Napoli	2.310 —
Rendita 5 % (1935)	161817 (nuda proprietà)	Maglione Serafina, Rosita e Maria fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Ramagli Clementina, fu Giuseppe, dom. in Napoli, usufrutto vitalizio a Ramagli Clementina, ecc.	200 —
Id.	240943 (nuda proprietà)	Come sopra	40 —
Consolidato 3,50 % (1906)	843441 (nuda proprietà)	Demanio dello Stato, usufrutto vitalizio a favore di Nicolini Luigia, nubile, fu Giuseppe, dom. a Torino	619,50
Redimibile 5 % (1936)	4733 (nuda proprietà)	Maglione Serafina, Rosita e Maria fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Ramagli Clementina, fu Giuseppe, dom. in Napoli, con vincolo di usufrutto vitalizio (con fede di vita) a favore di Ramagli Clementina, ecc.	500 —

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che trascorsi *sei mesi* dalla prima delle prescritte due pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in detto termine non siano intervenute opposizioni di sorta.

Roma, addì 30 agosto 1960

Il direttore generale: GRECO

(5677)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche di intestazioni di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 2.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Red. 3,50 % (1934)	143950	1.151,50	Figli nascituri da *Bianchi Maria Teresa* fu Ettore, minore sotto la patria podestà della madre Terraneo Giuseppina fu Antonio ved. Bianchi sotto la curatela speciale di Monti Santo fu Carlo, dom. a Como, vincolata per essere devoluta in caso di mancanza dei suddetti figli nascituri all'Istituto delle zitelle povere in Como ed all'Orfanotrofio maschile di Como, in parti uguali e l'usufrutto vitalizio della rendita medesima spetta alla predetta Bianchi *Maria Teresa* fu Ettore, ecc.	Figli nascituri da Bianchi *Antonietta Maria Teresa* fu Ettore, minore sotto la patria podestà della madre Terraneo Giuseppina fu Antonio ved. Bianchi, sotto la curatela speciale di Monti Santo fu Carlo, dom. a Como, vincolata per essere devoluta in caso di mancanza dei suddetti figli nascituri all'Istituto delle zitelle povere di Como ed all'Orfanotrofio maschile di Como, in parti uguali e l'usufrutto vitalizio della rendita medesima spetta alla predetta Bianchi *Antonietta Maria Teresa* fu Ettore, ecc.
B. T. N. 5 % (1959)	8401	1.750 —	*Mazzitelli* Maria Domenica di Francesco, moglie di Longo Antonio fu Francesco, dom. in San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) dotale	*Mazzitello* Maria Domenica di Francesco, moglie di Longo Antonio fu Francesco, dom. in San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) dotale
P. Red. 3,50 % (1934)	321666	735 —	Falcione *Albina* fu Serafino, minore sotto la patria podestà della madre Ricca Malvina fu Antonio ved. Falcione, dom. in Torino	Falcione *Elsa Albina* fu Serafino, minore sotto la patria podestà della madre Ricca Malvina fu Antonio ved. Falcione, dom. in Torino
Rendita 5% (1935)	234833	8.000 —	Rizza Maria Giovanna fu Martino, minore sotto la patria podestà della madre *Alisiardi* Maria Fiorentina di Marco ved. Rizza, dom. in Torino, l'usufrutto vitalizio spetta a Mattei Maria fu Giacinto ved. Forgioli, dom. in Salò (Brescia)	Rizza Maria Giovanna fu Martino, minore sotto la patria podestà della madre *Alisiardi* Maria Fiorentina di Marco ved. Rizza, dom. in Torino ecc. come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	505774	588 —	Roggero *Rosa fu Nicolò* moglie di Pongiglione Federico, dotale	Roggero *Maria Rosalia fu Nicola*, moglie di Pongiglione Federico, dotale
Id.	403172	773,50	Buzio *Sabina* fu Giuseppe, moglie di Pedemonte *Antonio*, dom. in Alessandria, usufrutto vitalizio a Perego Marina fu Massimo ved. Buzio Guido, dom. a Genova	Buzio *Carolina Sabina* fu Giuseppe, moglie di Pedemonte *Giuseppe Antonio*, dom. in Alessandria, usufrutto vitalizio a Perego Marina fu Massimo ved. Buzio Guido, dom. a Genova
Id.	254598	84 —	Come sopra	Come sopra
Cons. 3,50 % (1906)	219083	770 —	Richero Angela di Giovanni Battista, moglie di Pietro *Mainero* fu Lorenzo, dom. in Toirano (Genova) vincolata per dote	Richero Angela di Giovanni Battista, moglie di Pietro *Maineri* fu Lorenzo, dom. in Toirano (Genova) vincolata per dote
Rendita 5 % (1935)	34902	4.805 —	Gulì *Annetta* fu Luigi moglie di Brucato Francesco fu Giuseppe, dom. in Palermo vincolata per dote	Gulì *Marianna* fu Luigi moglie di Brucato Francesco fu Giuseppe, dom. in Palermo vincolata per dote
Id.	34903	4.005 —	Come sopra	Come sopra
Id.	34904	3.310 —	Come sopra	Come sopra
Id.	34905	4.800 —	Come sopra	Come sopra
P. Red. 3,50 % (1934)	418914	1.778 —	Gulì *Annetta* fu Luigi moglie di Brucato Francesco, dom. in Palermo usufrutto vitalizio a favore di Scialabba Filippina fu Salvatore	Gulì *Marianna* fu Luigi moglie di Brucato Francesco, dom. in Palermo usufrutto vitalizio a favore di Scialabba Filippina fu Salvatore
Rendita 5 % (1935)	221597	1.075 —	Cirota *Antonietta* fu Giuseppe moglie di Avallone Carmine, dom. in Salerno, usufrutto vitalizio a Cirota Adele fu Pasquale nubile, dom. a Ogliastro Cilento (Salerno)	Cirota *Antonetta* fu Giuseppe moglie di Avallone Carmine, dom. in Salerno, usufrutto vitalizio a Cirota Adele fu Pasquale nubile, dom. a Ogliastro Cilento (Salerno)
B. T. N. 5 % (1959)	6596	500 —	Rispeldi Bottura Augusta Giovanna e Liliana fu *Antonio*, minori sotto la patria podestà della madre *Riva* Maria fu Antonio	Rispeldi Bottura Augusta Giovanna e Liliana fu *Augusto*, minori sotto la patria podestà della madre *Piva* Maria fu Antonio

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5 % (1959)	11769	250 —	Rocca Rinaldo, Genesio, *Romilda*, Maria e Giuseppina di Vincenzo minori sotto la patria podestà del padre, dom. in Genova	Rocca Rinaldo, Genesio, *Caterina-Romilda*, Maria e Giuseppina di Vincenzo minori sotto la patria podestà del padre, dom. in Genova
Rendita 5 % (1935)	181397	265 —	Di Pietrantonio o Di Pietrantony Sara fu *Berardino* maritata Demaestri, dom. in Vercelli usufrutto vincolato congiuntamente a Di Pietrantonio Nicola fu Carmine Luigi e Canavesi Giulia fu Emilio	Di Pietrantonio o di Pietrantony Sara di *Bernardino* maritata Demaestri, dom. in Vercelli ecc. come contro
Cons. 3,50 % (1902)	39074	546 —	Fazzari Angiolina fu Pasquale, moglie di *Tocco* Cesare, dom. a Tropea (Catanzaro) vincolata per dote	Fazzari Angiolina fu Pasquale, moglie di *Di Tocco* Cesare, dom. a Tropea (Catanzaro) vincolata per dote
Id.	42451	105 —	Fazzari Angelina fu Pasquale, moglie di *Tocco* Cesare, dom. a Tropea (Catanzaro)	Fazzari Angelina fu Pasquale, moglie di *Di Tocco* Cesare, dom. a Tropea (Catanzaro)
Id.	42452	350 —	Fazzari Angelina fu Pasquale, moglie di *Tocco* Cesare, dom. a Tropea (Catanzaro) vincolata per dote	Fazzari Angelina fu Pasquale, moglie di *Di Tocco* Cesare, dom. a Tropea (Catanzaro) vincolata per dote
Cons. 3,50 % (1906)	783350	1.480,50	Fazzari Angiolina fu Pasquale, moglie di *Tocco* Cesare, dom. a Tropea (Catanzaro) vincolata per dote	Fazzari Angiolina fu Pasquale, moglie di *Di Tocco* Cesare, dom. a Tropea (Catanzaro) vincolata per dote
Id.	828372	343 —	Fazzari Angelina fu Pasquale, moglie di *Tocco* Cesare, dom a Tropea (Catanzaro)	Fazzari Angelina fu Pasquale, moglie di *Di Tocco* Cesare, dom. a Tropea (Catanzaro)
Rendita 5 % (1935)	2147	165 —	Fazzari Angiolina fu Pasquale, moglie di *Tocco* Cesare fu Francesco, dom. a Tropea (Reggio Calabria) vincolata per dote	Fazzari Angiolina fu Pasquale, moglie di *Di Tocco* Cesare fu Francesco, dom. a Tropea (Reggio Calabria) vincolata per dote
Id.	2148	300 —	Fazzari Angiolina fu Pasquale, moglie di *Tocco* Cesare, dom. a Reggio Calabria	Fazzari Angiolina fu Pasquale, moglie di *Di Tocco* Cesare, dom a Reggio Calabria
B. T. N. 5 % (1964)	1463	135.000 —	Di Donna Michele, nato a Torre del Greco il *2 giugno 1939*, minore sotto la patria podestà del padre Di Donna Salvatore nato a Torre del Greco il 2 gennaio 1913, ed ivi domiciliato	Di Donna Michele, nato a Torre del Greco il *1° giugno 1939*, minore sotto la patria podestà del padre Di Donna Salvatore nato a Torre del Greco il 2 gennaio 1913, ed ivi domiciliato
Rendita 5 % (1935)	180356	440 —	Cavalli *Ferdinando Bruno* fu Natale Vincenzo *minore* sotto la patria potestà della madre Coppo Maria fu Carlo ved. Cavalli Natale Vincenzo, dom. in Casale Monferrato (Alessandria)	Cavalli *Fernando e Bruno* fu Natale Vincenzo *minori* sotto la patria potestà della madre Coppo Maria fu Carlo ved. Cavalli Natale Vincenzo, dom. in Casale Monferrato (Alessandria)
Cons. 3,50 % (1906)	844099	1.736 —	Vinay *Adele* fu Giuseppe ved. di Pirozzi Nicola, dom. a Petilia Policastro (Catanzaro)	Vinay *Teresa Adelina* fu Giuseppe ved. di Pirozzi Nicola, dom. a Petilia Policastro (Catanzaro)
Rendita 5 % (1935)	44723	1.115 —	Vinay *Adele* fu Giuseppe ved. di Pierozzi Nicola, dom. a Petilia Policastro (Catanzaro)	Vinay *Teresa Adelina* fu Giuseppe ved. di Pierozzi Nicola, dom. a Petilia Policastro (Catanzaro)
Id.	44724	2.500 —	Come sopra	Come sopra
B. T. N. 5 % (1960)	3016	10.000 —	Gié *Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre Carenzo Ida ved. Gié, dom. in Valenza (Alessandria)	Gié *Benito Antonio fu Francesco*, minore sotto la patria potestà della madre Carenzo Ida ved. Gié, dom. in Valenza (Alessandria)
P. Red. 3,50 % (1934)	530127	2.173,50	Guastone Belcredi *Giovanni* fu Giuseppe, dom. a Torino, ipotecato a favore di Musso Giovannetta fu Enrico	Guastone Belcredi *Gerolamo Gioanni* fu Giuseppe, dom. a Torino ipotecato a favore di Musso Giovannetta fu Enrico
B. T. N. 5 % (1960)	438	7.000 —	Garlaschi *Luigina* fu Francesco, dom. a Trivolzio (Pavia)	Garlaschi *Maria Anna Luigia*, nata a Trivolzio il 9 ottobre 1880 ed ivi domiciliata

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 3 agosto 1960

Il direttore generale: Scipione

(5135)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 209

Corso dei cambi del 13 settembre 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,61	620,60	620,55	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	639,31	639,75	639,50	639,87	639,40	639,32	640 —	639,35	639,25	640 —
Fr. Sv.	144,16	144,16	144,14	144,1575	144.05	144,16	144,155	144,15	144,16	144,15
Kr. D.	90,21	90,20	90,25	90,20	90,25	90,21	90,275	90,20	90,21	90,20
Kr. N.	87,14	87,12	87,18	87,17	87,20	87,14	87,16	87,15	87,14	87,15
Kr. Sv.	120,45	120.31	120,325	120,31	120,30	120,30	120,30	120,35	120,30	120,30
Fol.	164,61	164.62	164,61	164,62	164,60	164,61	164,615	164,60	164,62	164.62
Fr. B.	12,42	12,42	12,42	12,428	12,42	12,42	12.425	12,40	12,42	12,42
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,65	126,25	126.655	126.65	126,66	126,655	126,65	126,65	126,65
Lst.	1745,92	1746.40	1746,75	1746,625	1745,75	1745,97	1746,55	1747 —	1746 —	1746.40
Dm. occ.	148,82	148,82	148,83	148,82	148,82	148,82	148,82	148,82	148,82	148,82
Scell. Austr.	24,04	24,04	24,05	24,05	24,05	24.05	24,05	24,04	24,04	24,05

Media dei titoli del 13 settembre 1960

Rendita 3,50 % 1906	81,45
Id. 3,50 % 1902	80,95
Id. 5 % 1935	105,975
Redimibile 3,50 % 1934	99.40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,70
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,75
Id. 5 % 1936	100,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	100 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	100 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102 —
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,85

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 settembre 1960

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	639,937
1 Franco svizzero	144,156
1 Corona danese	90,277
1 Corona norvegese	87,165
1 Corona svedese	120,305
1 Fiorino olandese	164,617
1 Franco belga	12,426
1 Franco nuovo (N.F.)	126.655
1 Lira sterlina	1746,576
1 Marco germanico	148,82
1 Scellino austriaco	24,05

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritta e pratica del concorso per titoli ed esami ad un posto di vice perito analista in prova nel ruolo del personale tecnico, carriera di concetto, delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale del vetro, in Venezia Murano).

Il Ministero dell'industria e del commercio, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, rende noto che le prove scritta e pratica del concorso per titoli ed esami ad un posto di vice perito analista in prova nel ruolo del personale tecnico, carriera di concetto, delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale del vetro, in Venezia Murano), indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1959, avranno luogo in Roma, secondo il seguente calendario:

Prova scritta: il 5 ottobre 1960, alle ore 8,30 presso il Ministero dell'industria e del commercio, in via Molise 2;

Prova pratica: il 6 ottobre 1960, alle ore 8,30, presso l'Istituto di chimica applicata ed industriale, dell'Università di Roma, in via delle Sette Sale n. 11.

(5851)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare in donazione un fabbricato e circostante terreno, sito in comune di San Marco Cellino (Brindisi).

Con decreto ministeriale 300.8/61636, in data 27 agosto 1960, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata:

a) ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Cellino San Marco (Brindisi), di un fabbricato composto di 16 vani, sito nel predetto Comune, indicato nel catasto comunale al foglio n. 31, mappa n. 8, del periziato valore di L. 10.000.000, da utilizzarsi per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino, con l'obbligo da parte dell'O.N.M.I. di fare funzionare regolarmente la istituzione, di cui sopra, entro due anni dall'atto di donazione;

b) ad accettare la donazione, disposta dalla Parrocchia Santa Caterina di detto Comune, del terreno circostante il fabbricato della superficie di complessivi mq. 3143, indicato nel catasto comunale per mq. 3073 alla part. 5098 intestato alla Chiesa di Santa Caterina, foglio n. 31, particella n. 8, e per mq. 70, alla particella n. 4411 intestata alla Parrocchia Santa Caterina, foglio n. 31, particella n. 216, delimitato a nord dalla Piazza ancora senza nome, ad est dalla strada appena tracciata, a sud dai restanti terreni di proprietà della signora Etta De Viti, ed a ovest dalla via Vicinale Veli, del periziato valore di L. 2.100.000.

(5761)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari

L'ISPETTORE GENERALE MEDICO DIRIGENTE

Visto il proprio decreto n. 5695 del 10 dicembre 1959, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1959;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 286 del 27 gennaio 1960, e la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice e riconosciutane la regolarità;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1935, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso di cui alle premesse:

1.	Asuni Maggiorino	punti	57,840	su 100
2.	Piso Giuseppe	»	57,340	»
3.	Meloni Vittorio	»	54,015	»
4.	Usala Antonio	»	52,431	»
5.	Spano Luigi Federico	»	51,977	»
6.	Peis Giovanni	»	50,613	»
7.	Pilloni Achille	»	50,556	»
8.	Tore Mariano	»	50,272	»
9.	Lai Salvatore Antonio	»	50,011	»
10.	Tanchis Antonio	»	49,045	»
11.	Mongili Natale	»	49,000	»
12.	Masala Sergio	»	48,568	»
13.	Lilliu Natale	»	48,136	»
14.	Sechi Pietro	»	48,079	»
15.	Murgia Virgilio	»	47,818	»
16.	Mameli Tito	»	47,545	»
17.	Sequi Bruno	»	47,477	»
18.	Lai Fausto	»	47,431	»
19.	Pala Sebastiano	»	46,954	»
20.	Perra Francesco	»	46,727	»
21.	Lecis Piero	»	46,636	»
22.	Sergi Stefano	»	46,488	»
23.	Piras Salvatore	»	46,477	»
24.	Casti Lino	»	45,954	»
25.	Braina Mario	»	45,904	»
26.	Deidda Pio	»	45,218	»
27.	Corraine Antonio Maria	»	45,136	»
28.	Faedda Augusto	»	45,036	»
29.	Loi Antonio	»	44,909	»
30.	Aru Carlo	»	44,545	»
31.	Giannetti Giancarlo	»	44,536	»
32.	Melis Luigi	»	44,443	»
33.	Palmas Aldo	»	44,250	»
34.	Maxia Giovanni Battista	»	44,056	»
35.	Galasso Giovanni	»	43,988	»
36.	Franco Pasquale (28 marzo 1923)	»	43,977	»
37.	Putzu Antonio (13 giugno 1927)	»	43,977	»
38.	Dessì Virgilio	»	43,795	»
39.	Congia Edoardo	»	43,677	»
40.	Solinas Giulio	»	43,650	»
41.	Persod Mario	»	43,581	»
42.	Flore Severino	»	43,522	»
43.	Medda Mariano	»	43,477	»
44.	Missidda Antonio	»	43,373	»
45.	Testa Bernardo	»	43,318	»
46.	Botton Walter Lamberto	»	43,136	»
47.	Santarelli Giuseppe	»	42,772	»
48.	Tuveri Inerio	»	42,684	»
49.	Mameli Aldo	»	42,613	»
50.	Manca Carlo	»	42,477	»
51.	Sulis Angelo, 1928, ufficiale di complemento	»	42,386	»
52.	Alfonsi Mario, 1930, coniugato con 1 figlio	»	42,386	»
53.	Delogu Fausto	»	42,250	»
54.	Verona Adriano	»	42,068	»
55.	Fanari Ettore	»	41,954	»
56.	Ciccone Nino	punti	41,840	su 100
57.	Matta Giovanni	»	41,790	»
58.	Puddu Antonio	»	41,704	»
59.	Ruggiu Edoarda	»	41,545	»
60.	Frau Sebastiano	»	40,977	»
61.	Muscas Giovanni	»	40,863	»
62.	Lusso Lucio	»	40,840	»
63.	Ortu Biagina	»	40,477	»
64.	Arca Sebastiano	»	40,181	»
65.	Santini Roberto	»	40,136	»
66.	Olla Luigi	»	40,000	»
67.	Deplano Piero	»	39,977	»
68.	Angoletta Salvatore	»	39,829	»
69.	Solinas Giovanni	»	39,818	»
70.	Fulio Paolo, 1925, coniugato con prole	»	39,659	»
71.	Zoncu Mariano, 1926	»	39,659	»
72.	Setzu Antero	»	39,250	»
73.	Pintus Paolino	»	39,215	»
74.	Nigro Elisa, coniugato 1 figlio, 1929	»	38,863	»
75.	Mura Abele, 1928	»	38,863	»
76.	Gambaccini Enzo, 1929	»	38,750	»
77.	Collu Luigi, 1932	»	38,750	»
78.	Murgia Antonio, 1933	»	38,750	»
79.	D'Aquila Ignazio	»	38,636	»
80.	Vinci Tigellio	»	38,522	»
81.	Sitzia Ivanoe	»	38,500	»
82.	Etzi Stefano	»	38,209	»
83.	Olianas Ennio	»	38,068	»
84.	Ortu Efisio, 1930, coniugato con prole	»	38,031	»
85.	Meloni Maria Antonia, 1933	»	38,031	»
86.	Porru Pietro	»	37,895	»
87.	Lussu Rinaldo	»	37,840	»
88.	Zaccheddu Angelo	»	37,500	»
89.	Serri Francesco	»	37,227	»
90.	Faa Piero	»	37,181	»
91.	Lallai Giuseppe	»	36,954	»
92.	Pisano Nicolino	»	36,840	»
93.	Cera Florio	»	36,704	»
94.	Banchiero Giovanni	»	36,590	»
95.	Congiu Giovanni	»	36,477	»
96.	Pani Francesco	»	36,363	»
97.	Pau Sergio	»	35,545	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Cagliari e dei Comuni interessati.

Cagliari, addì 25 agosto 1960

L'ispettore generale medico dirigente: DUCE

L'ISPETTORE GENERALE MEDICO DIRIGENTE

Visto il proprio decreto n. 3909 Div. III del 25 agosto 1960, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati partecipanti al concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1959, bandito con decreto n. 5695 del 10 dicembre 1959;

Viste le domande dei candidati e la indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi, alle quali concorrono i partecipanti suddetti;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 55 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati, compresi nella graduatoria di merito di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche indicate a fianco di ciascuno di essi:

1) Asuni Maggiorino: Cagliari (un posto di medico condotto a disposizione);
2) Piso Giuseppe: Terralba (comunale);
3) Meloni Vittorio: Mandas (comunale);
4) Usala Antonio: Siliqua (comunale);
5) Peis Giovanni: Mogoro (comunale);
6) Pilloni Achille: Uras (comunale);

7) Tore Mariano: Santa Giusta-Palmas Arborea (consorziale);
8) Tanchis Antonio: Carbonia (2ª condotta urbana);
9) Mongili Natale: Gonnostramatza-Gonnoscodina-Simala (consorziale);
10) Masala Sergio: Fluminimaggiore (comunale);
11) Lilliu Natale: Barumini-Lasplassas (consorziale);
12) Sechi Pietro: Ardauli-Neoneli (consorziale);
13) Murgia Virgilio: San Vito (comunale);
14) Mameli Tito: Villanovafranca (comunale);
15) Sequi Bruno: Samugheo (comunale);
16) Pala Sebastiano: Selegas (comunale);
17) Perra Francesco: Guamaggiore-Ortacesus (consorziale);
18) Lecis Piero: Morgongiori (comunale);
19) Sergi Stefano: Muravera (frazione Castiadas);
20) Piras Salvatore: Gesico (comunale);
21) Casti Lino: Nuxis (comunale).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Cagliari e dei Comuni interessati.

Cagliari, addì 25 agosto 1960

L'ispettore generale medico dirigente: DUCE

(5774)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Avellino al 30 novembre 1958.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i bandi di concorso n. 2648/2658 del 30 luglio 1959, con i quali vennero banditi i concorsi per i posti vacanti di ufficiale sanitario nei Comuni e nei consorzi di questa Provincia, vacanti al 30 novembre 1958;

Considerato che occorre nominare la Commissione giudicatrice al predetto concorso, dato che tutte le operazioni preliminari sono state chiuse sin dal 14 ottobre 1959;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari nei Comuni e nelle Provincie e tutte le relative modifiche ad esso apportate dalla legge sul decentramento amministrativo;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Preso atto delle designazioni fatte dall'Ordine provinciale dei medici di Avellino, con nota n. 2483 del 20 giugno 1960, dalla Prefettura di Avellino con nota n. 41071-3 dell'11 luglio 1960 e dai Comuni capo-consorzi dei posti vacanti;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in narrativa, è composta come segue:

Presidente:
Sarno dott. comm. Antonio, vice prefetto vicario.

Componenti:
Raimondi dott. Almerindo, ispettore generale medico;
Tizzano prof. dott. Antonio, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Napoli;
Arpino prof. dott. Gennaro, docente di patologia speciale;
Pianese dott. Giuseppe, ufficiale sanitario di Avellino.

Segretario:
Sbrescia dott. Raffaele, funzionario dell'Amministrazione dell'interno.

La Commissione si riunirà non appena trascorso il 30° giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Avellino, addì 31 agosto 1960

L'ispettore generale medico dirigente: RAIMONDI

(5824)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero in data 16 luglio 1960, con il quale venivano nominati i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1958;

Viste le dichiarazioni di rinunzia alla nomina presentate dai dottori Fino Rocco, Castrioto Mario, Stanca Antonio;

Considerato che occorre procedere alla nomina dei candidati idonei che seguono immediatamente in graduatoria;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica indicata a fianco di ciascuno:

1) Castrioto Mario: Muro Leccese;
2) Guerrieri Alessandro: Trepuzzi (prima condotta);
3) Cuppone Antonio: Neviano (seconda condotta).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio medico provinciale e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 31 agosto 1960

Il medico provinciale: MAGLIARI

(5749)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.